

**DOT
COM**

**SMART WORKING: NORMATIVA, PRIVACY, SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E
CONTROLLO A DISTANZA**

Relatori

Dott.ssa Emanuela Barreri

Dott.ssa Clara Folco

Dott.ssa Luisella Fontanella

Dott. Lorenzo Ricci

OPEN Dot Com

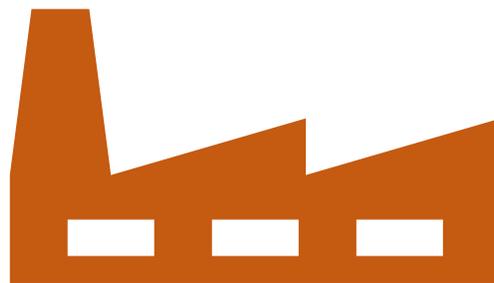
Società dei Dottori Commercialisti



ARTICOLO 21 LEGGE 81/2017

1. L'ACCORDO RELATIVO ALLA MODALITÀ DI LAVORO AGILE DISCIPLINA L'ESERCIZIO DEL POTERE DI CONTROLLO DEL DATORE DI LAVORO SULLA PRESTAZIONE RESA DAL LAVORATORE ALL'ESTERNO DEI LOCALI AZIENDALI NEL RISPETTO DI QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. 2. L'ACCORDO DI CUI AL COMMA 1 INDIVIDUA LE CONDOTTE, CONNESSE ALL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA ALL'ESTERNO DEI LOCALI AZIENDALI, CHE DANNO LUOGO ALL'APPLICAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI.

ARTICOLO 4 STATUTO DEI LAVORATORI



TESTO ORIGINARIO

- È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
- 2. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.
- 3. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
- 4. Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.



MODIFICHE



ART. 1 CO.7 lettera f LEGGE 183/2014



ATTUATO DALL'ART. 23 DEL Dlgs. 151/2015



REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEI CONTROLLI A DISTANZA TENENDO CONTO DELL'EVOLUZIONE TECNOLOGICA E CONTEMPERANDO LE ESIGENZE PRODUTTIVE ED ORGANIZZATIVE DELL'IMPRESA CON LA TUTELA DELLA DIGNITA' E DELLA RISERVATEZZA DEL LAVORATORE

TESTO ATTUALE

- 1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

**NOVITA'**

- 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

**NOVITA'**

- 3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

**NOVITA'**

IL CONTROLLO A DISTANZA



NELLO SPAZIO: SEGUIRE IL LAVORATORE DURANTE IL SUO LAVORO PUR ESSENDO FISICAMENTE DISTANTE DAL LUOGO DOVE SI SVOLGE LA PRESTAZIONE



NEL TEMPO: REGISTRAZIONI DI IMMAGINI O DATI CHE PERMETTE DI CONTROLLARE A DISTANZA DI TEMPO IL LAVORO SVOLTO DAL DIPENDENTE

IMPIANTI AUDIOVISIVI



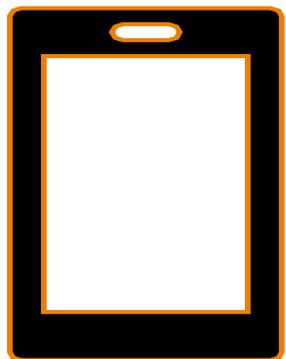
DUPLICE PROFILO



tutela dei diritti dei lavoratori, trattandosi di una potenziale fonte di controllo a distanza dell'attività dei dipendenti dell'azienda

tutela della privacy, in quanto la videosorveglianza implica la raccolta ed il trattamento di dati personali





ARTICOLO 4 COMMA 2



**NON NECESSARIO ACCORDO O AUTORIZZAZIONE SE GLI STRUMENTI SONO UTILIZZATI DAL LAVORATORE PER SVOLGERE IL PROPRIO LAVORO O PER REGISTRARE LE PRESENZE.
PUR ESSENDO STRUMENTI DI CONTROLLO SMARTPHONE, TABLET, PORTATILI SONO SPESSO ESONERATI EX ART.4 COMMA 2**

ESEMPI DI STRUMENTI INTERESSATI COMMA 1 ART 4



ESEMPI DI STRUMENTI INTERESSATI COMMA 2 ART 4



RICONOSCIMENTO BIOMETRICO



IL SISTEMA DI RICONOSCIMENTO BIOMETRICO INSTALLATO SULLE MACCHINE PER IMPEDIRNE L'USO AI NON AUTORIZZATI E' DA CONSIDERARSI UNO STRUMENTO INDISPENSABILE A RENDERE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA E PERCIO' CONSENTITO ANCHE IN MANCANZA DI ACCORDO O AUTORIZZAZIONE.

CIRCOLARE INL 4/2017



STRUMENTI DI SUPPORTO ATTIVITA' DEL CALL CENTER



CRM: SISTEMA CHE CONSENTE SEMPLICEMENTE DI ASSOCIARE AL NUMERO DEL CLIENTE TUTTI I DATI ANAGRAFICI CONTRATTUALI E COMMERCIALI RENDENDO PIU' EFFICIENTE LA CHIAMATA.

PUO' ESSERE CONSIDERATO UNO STRUMENTO CHE SERVE AL LAVORATORE PER RENDERE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA E SI PUO' INSTALLARE SENZA ACCORDO O AUTORIZZAZIONE.

SOFTWARE SPECIFICI CHE CONSENTONO IL MONITORAGGIO SPECIFICO DELL'ATTIVITA' TELEFONICA E DELLA PRODUTTIVITA' DI CIASCUN OPERATORE

SI RAVVISA UNO STRUMENTO DI CONTROLLO A DISTANZA DEL LAVORATORE NON GIUSTIFICATO DA ESIGENZE PRODUTTIVE; OCCORRE UN ACCORDO O UN'AUTORIZZAZIONE.



NOTA INL 9728 DEL 12 NOVEMBRE 2019



GEOLOCALIZZAZIONE DEI DIPENDENTI ATTRAVERSO APP SULLO SMARTPHONE



POSSIBILE IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SENZA ULTERIORI ACCERTAMENTI TECNICI SUSSISTENDO ALMENO DUE GIUSTIFICATI MOTIVI: ESIGENZE ORGANIZZATIVE PRODUTTIVE E ESIGENZE DI SICUREZZA SUL LAVORO. MA RISPETTO DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:





CIRCOLARE INL 2/2016



CONTROLLO A DISTANZA E IMPIANTI GPS



IN TERMINI GENERALI
SI PUO' RITENERE CHE
I SISTEMI DI
GEOLOCALIZZAZIONE
SIANO UN ELEMENTO
AGGIUNTIVO NON
NECESSARIA ALLO
SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA'
LAVORATIVA



LA FATTISPECIE
RIENTRA NELL'AMBITO
DELL'APPLICAZIONE
DI CUI AL COMMA 1
DELL'ARTICOLO 4
LEGGE 300/1970, PER
CUI LE
APPARECCHIATURE
POSSONO ESSERE
INSTALLATE SOLO
PREVIO ACCORDO
SINDACALE O
AUTORIZZAZIONE
DELL'INL



SONO FATTI SALVI
CASI ECCEZIONALI IN
CUI L'INSTALLAZIONE
DEI SISTEMI DI
LOCALIZZAZIONE SIA
INTALLATI PER
CONSENTIRE LA
CONCRETA
ATTUAZIONE DELLA
PRESTAZIONE
LAVORATIVA
(TRASPORTO
PORTAVALORI
SUPERIORE A EURO
1,500,000)

TRIBUNALE DI TORINO SENTENZA 1664/2018

**IL GIUDICE HA RITENUTO CHE IL PROXY AL CONTRARIO DEL BROWSER
SIA UNO STRUMENTO DI CONTROLLO PER CUI OCCORRE L'ACCORDO
SINDACALE IN QUANTO PERMETTE DI TRACCIARE L'UTILIZZO DEL PC
DA PARTE DEL LAVORATORE**

SENTENZA CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAV. N. 2531 DEL 09/02/2016



IL SISTEMA CHE CONSENTE AL DIRETTORE DI FILIALE DI CONTROLLARE IN OGNI MOMENTO, IN TEMPO REALE, LE OPERAZIONI EFFETTUATE ALLO SPORTELLLO DAL DIPENDENTE RIENTRA NEL CONTROLLO A DISTANZA DEL LAVORATORE CHE DEVE ESSERE OGGETTO DI ACCORDO O AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 LEGGE 300/70.

SENTENZA CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAV. N. 9904 DEL 13/05/2016



RILEVAZIONE DATI ENTRATA/USCITA: SE APPARE ASSOLUTAMENTE PRIVO DI DUBBIO IL FATTO CHE UN SEMPLICE SISTEMA DI RILEVAZIONE DELL'ENTRATA E DELL'USCITA DEL DIPENDENTE NON COSTITUISCA UN SISTEMA DI CONTROLLO A DISTANZA MA E' SEMPLICEMENTE VOLTO A VERIFICARNE LA PRESENZA AL LAVORO, QUANDO IL SISTEMA E' IN GRADO ANCHE DI RILEVARE LE SOSPENSIONI, I PERMESSI E LE PAUSE DEL DIPENDENTE QUESTO VA CONSIDERATO COME UN ACCERTAMENTO SUL QUANTUM DELL'ADEMPIMENTO E DEVE ESSERE QUINDI OGGETTO DI ACCORDO O AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 LEGGE 300/700.

SENTENZA CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAV. N. 17685 DEL 05/07/2018



CONTROLLO DEL LAVORATORE A DISTANZA: SI CONFERMA CHE NON E' SOGGETTA ALLA DISCIPLINA DELL'ARTICOLO 4 COMMA 2 LEGGE 300/70 L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE DI CONTROLLO POSTE PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE O A TUTELA DEL PATRIMONIO AZIEDALI E DALLE QUALI NON SIA POSSIBILE UN CONTROLLO A DISTANZA DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA NE SIA COMPROMESSA LA DIGNITA' E LA RISERVATEZZA DEI LAVORATORI.